

ALLEGATO A DEL N. 36057/20939 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE AUPREMA ETS

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' corrente - ai sensi del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito, Codice del Terzo Settore o CTS) e degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile - per volontà della Fondatrice "UNIABITA SOC. COOP.", una Fondazione del Terzo settore denominata "FONDAZIONE AUPREMA".

1.2 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE AUPREMA ETS".

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Cinisello Balsamo (MI), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

3.2 La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra,

	svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs.	
	117/2017:	
	- lett. i) organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-	
	cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle atti-	
	vità di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi del-	
	la legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;	
	- lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto	
	del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e	
	successive modificazioni, nonché ogni altra attività di ca-	
	rattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessio-	
	ne gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 ago-	
	sto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione	
	di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate	
	o di attività di interesse generale a norma del presente ar-	
	ticolo;	
	- lett. v) promozione della cultura della legalità,	
	della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa	
	non armata;	
	- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani,	

	civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consuma-	
	tori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità	
	e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei	
	tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53	
	e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma	
	266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;	
	3.3 In particolare la Fondazione intende realizzare le se-	
	guenti attività:	
	- promuovere lo sviluppo di una comunità locale inclusiva	
	come fattore di coesione sociale con particolare attenzione	
	ai temi dell'abitare;	
	- operare per ridurre il disagio di individui e nuclei fami-	
	liari in condizioni di difficoltà economica e sociale in	
	Lombardia e promuovere progetti pilota in Italia o all'este-	
	ro;	
	- favorire la creazione di contesti abitativi supportati an-	
	che da reti di servizio, attraverso la sperimentazione di	
	relazioni positive tra gli abitanti della comunità e median-	
	te forme di amministrazione condivisa con gli Enti pubblici	
	interessati.	
	- avviare sperimentazioni e servizio di recupero e riuso di	
	mobili e attrezzature destinate alla casa quale forma di	
	lotta alla povertà ed all'emarginazione nel rispetto delle	
	esigenze ambientali ed ecologiche;	
	3	

	- partecipare e/o promuovere Tavoli per la elaborazione di	
	politiche sociali di contrasto alla povertà ed alla emargi-	
	nazione e per consentire un accesso alla casa come bene pri-	
	mario.	
	- l'accompagnamento e sostegno all'esercizio dei diritti so-	
	ciali da parte di soggetti svantaggiati.	
	- la promozione ed il sostegno allo studio di innovative po-	
	litiche sociali e della casa ivi comprese le comunità ener-	
	getiche;	
	- fornire sostegno economico a persone fisiche che si trovi-	
	no in condizioni di indigenza nonché ad altri Enti del Terzo	
	settore che offrono assistenza alle popolazioni più disagia-	
	te, anche nei Paesi in via di sviluppo;	
	- organizzare e offrire forme di sostegno economico diretto	
	per le situazioni di disagio familiare/sociale maggiormente	
	critiche per quanto concerne l'accesso all'abitazione e il	
	mantenimento della stessa, anche mediante raccolta e distri-	
	buzione di derrate alimentari ai fini di solidarietà socia-	
	le;	
	- promuovere e attivare servizi integrati di natura assi-	
	stenziale, culturale e ricreativa a sostegno dell'abitare a	
	supporto degli Enti pubblici territoriali e delle organizza-	
	zioni del privato sociale; tali servizi saranno volti ad av-	
	viare processi di coesione sociale tra gli abitanti e a fa-	
	vorire l'integrazione sociale, in particolare delle catego-	
	4	

	rie socialmente disagiate;	
	- organizzare e gestire servizi di edilizia residenziale so-	
	ciale leggera, basati sull'uso dell'alloggio sociale per ga-	
	rantire il diritto alla casa alle persone svantaggiate o che	
	sono lontane da casa per motivi di studio o di salute;	
	- favorire l'acquisizione di nuove competenze all'interno	
	delle istituzioni territoriali pubbliche e private orientate	
	allo sviluppo delle comunità locali con riferimento al tema	
	abitativo;	
	- promuovere studi a carattere conoscitivo sulle realtà so-	
	ciali, economiche, demografiche e territoriali rispetto alle	
	quali si propone di intervenire;	
	- organizzare e sostenere incontri, convegni e ogni altra	
	iniziativa volta a sensibilizzare e diffondere la cultura	
	della coesione sociale nell'ambito dell'abitare in senso co-	
	munitario e del volontariato.	
	ART. 4	
	ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI	
	4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle	
	di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali	
	rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al	
	decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,	
	ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.	
	4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ul-	
	teriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Con-	
	5	

	siglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	4.3 Nello svolgimento della sua attività, la Fondazione potrà utilizzare ogni possibile mezzo di comunicazione sia individuale che di massa; pubblicare, diffondere e cedere materiale scritto, fotografico, audiovisivo etc. relativo alla sua attività; istituire gruppi di lavoro e di ricerca; assumere personale e istituire rapporti di collaborazione per lo svolgimento delle attività sue proprie	
	ART. 5	
	PATRIMONIO	
	5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:	
	A) dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;	
	- incrementabile mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla Fondatrice o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati	
	6	

	dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;	
	B) dal fondo di gestione costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi o avanzi di gestione derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;	
	- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;	
	- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;	
	- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.	
	ART. 6	
	DURATA	
	La Fondazione ha durata indeterminata	
	7	

	ART. 7	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	
	7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.	
	7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.	
	7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.	
	ART. 8	
	RACCOLTA DI FONDI	
	8.1 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finan-	
	8	

	ziare le proprie attività di interesse generale e nel ri-	
	spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e con il pubblico come previsto	
	dall'art. 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore.	
	8.2 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi	
	anche in forma organizzata e continuativa al fine di finan-	
	ziare le proprie attività di interesse generale e nel ri-	
	spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 9	
	RICEZIONE DI FINANZIAMENTI	
	9.1 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per	
	il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale fi-	
	nanziato a condizione che il contratto sia rivestito della	
	forma scritta e nel caso di finanziamento fruttifero il tas-	
	so di interesse sia stabilito nel rispetto dell'art. 8 comma	
	3 del Codice del Terzo Settore e della normativa applicabile	
	in materia.	
	9.2 Qualunque apporto o versamento alla Fondazione, comunque	
	denominato, è irripetibile.	
	ART. 10	
	FONDATRICE	
	E' Fondatrice la Società Cooperativa UNIABITA SOC. COOP. con	
	sede in Cinisello Balsamo (MI), Piazza Soncino n. 1, Codice	
	Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di	
	9	

	Milano - Monza Brianza - Lodi 02512940962.	
	ART. 11	
	ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE	
	11.1 Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio d'Indirizzo;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- Il Presidente	
	- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.	
	11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Diretto-	
	re Generale e la Segreteria Amministrativa.	
	ART. 12	
	CONSIGLIO D'INDIRIZZO	
	12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dalle persone fisi-	
	che che sono membri, pro tempore, del Consiglio di Ammini-	
	strazione della Fondatrice.	
	12.2 Il Consiglio d'Indirizzo riceve ed esprime i propri ri-	
	lievi sugli obiettivi ed i programmi della Fondazione propo-	
	sti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati	
	complessivi della gestione della medesima.	
	12.3 In particolare:	
	- riceve ed esprime i propri rilievi alla bozza di bilancio	
	di esercizio e del bilancio sociale;	
	- riceve ed esprime i propri rilievi alla bozza di regola-	
	mento relativo alla organizzazione e al funzionamento della	
	Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi,	
	10	

	predisposti dal Consiglio di Amministrazione;	
	- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle previsioni statutarie;	
	- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;	
	- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;	
	- esprime il proprio parere su eventuali proposte di modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;	
	- esprime il proprio parere sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;	
	12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza	

	dalla prima.	
	12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.	
	12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.	
	ART. 13	
	DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	
	13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.	
	13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.	
	13.3 Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	ART. 14	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore.	
	14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo eser-	
	12	

	cizio successivo alla loro nomina e possono essere rinomina-	
	ti.	
	14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa	
	a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto	
	dal Consiglio di Amministrazione stesso.	
	14.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.	
	14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avver-	
	rà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consi-	
	glieri così nominati restano in carica fino a scadenza natu-	
	rale del Consiglio di Amministrazione.	
	14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con	
	criteri di economicità, efficacia ed efficienza.	
	14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:	
	- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare an-	
	nualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;	
	- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della	
	Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'ap-	
	provazione;	
	- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati,	
	donazioni e contributi;	
	- predispone ed approva il bilancio di esercizio;	
	- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i	
	settori di attività della Fondazione;	
	13	

	- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, com-	
	piti, natura e durata dell'incarico.	
	14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.	
	14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.	
	14.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.	
	14.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.	
	14.13 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo	
	14	

	go in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi	
	il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	ART. 15	
	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	VICE PRESIDENTE VICARIO	
	15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nomi-	
	nato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e	
	resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuri-	
	sdizionale, nominando avvocati.	
	15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inol-	
	tre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pub-	
	bliche e private e altri organismi, anche al fine di instau-	
	rare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole	
	iniziative della Fondazione.	
	15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi	
	componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione	
	vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua as-	
	senza o impedimento.	
	15.5 Il Presidente assicura l'attuazione delle deliberazioni	
	del Consiglio di Amministrazione; firma gli atti, sorveglia	
	il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura	
	15	

	l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora	
	si renda necessario;	
	- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno	
	sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione	
	nel corso della prima riunione utile.	
	ART. 16	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO	
	16.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza	
	di essi, qualora lo ritenga opportuno il comitato di indi-	
	rizzo. Il loro mandato dura tre anni e può essere rinnovato	
	indipendentemente dalla data d'insediamento.	
	16.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si ap-	
	plica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del	
	Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti re-	
	quisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componen-	
	ti.	
	16.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	
	Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corret-	
	ta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni	
	del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, non-	
	ché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	16.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di mo-	
	16	

	nitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bi-	
	lancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto de-	
	gli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.	
	Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costi-	
	tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e	
	le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	16.5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	16.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codi-	
	ce del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attri-	
	buita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione	
	deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una so-	
	cietà di revisione iscritti nell' apposito registro.	
	ART. 17	
	LIBRI SOCIALI	
	17.1. La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri	
	sociali:	
	a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	17	

		Consiglio d'Amministrazione;	
	b)	il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione;	
	c)	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo del Consiglio di indirizzo e di eventuali altri organi sociali.	
		I libri di cui alla lettera a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio d'Amministrazione. I libri di cui alle lettere c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
		17.2. I verbali del Consiglio d'Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico, contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.	
		17.3. Il Consiglio d'Amministrazione garantisce la libera visione dei libri sociali della Fondazione che lo richiedano allegando di avervi legittimo interesse.	
		ART.18	
		ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE	
		18.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevo-	
		18	

	le dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.	
	ART.19	
	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	
	19.1. È favorita l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà nell'ambito delle attività istituzionali e principali e secondarie della fondazione.	
	19.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite indirettamente neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.	
	19.3. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.	
	ART. 20	
	CLAUSOLA DI RINVIO	
	20 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano	
	19	

le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Milano, li 25 gennaio 2024

F.to: Pasquale Lacagnina

F.to: Paola Mina Notaio

== == == == ==
